Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale Registrato il 29/09/2020 Prot. 300/A/6989/20/116/1/1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

SEGUITO

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME	TRENTO- BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	LORO SEDI
e, per conoscenza	
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria	ROMA
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

In occasione della ripresa delle competizioni ciclistiche su strada è stata posta l'attenzione su alcuni profili che caratterizzano l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada.

Il tema è stato trattato con circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019, emanata in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Disciplinare per le scorte tecniche, successivamente alla quale è emerso che per alcune gare che si snodano su strade extraurbane e urbane, i relativi provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito della carovana ciclistica sono stati adottati dalle Prefetture, anche quando riferiti alle strade urbane interessate dalla competizione.

Al riguardo merita rilevare che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art.9, comma 7-bis, del Codice della strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CdS, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, CdS.

Ne consegue che, per le gare che interessano sia le strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità, nei limiti della competenza sopra delineata, emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

In questo quadro di riferimento, è riconosciuta alle Prefetture una generale funzione di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei Sindaci interessati.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli

 $f(\log p) = g(\log p) T(\log n) \log r = 0$